

**PROCESSO VERBALE ADUNANZA VI****DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO****14 giugno 2022**

Presidenza: Stefano LO RUSSO

Il giorno 14 del mese di giugno duemilaventidue alle ore 17,17 in Torino, presso Auditorium c.so Inghilterra 7, Torino, sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitano Stefano LO RUSSO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA, si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 08 giugno 2022 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti il Sindaco Metropolitano Stefano LO RUSSO e i Consiglieri:

Alessandro SICCHIERO - Caterina GRECO - Daniel CANNATI - Davide D'AGOSTINO - Enrico DELMIRANI - Gianfranco GUERRINI - Jacopo SUPPO - Luca SALVAI - Marco COGNO - Pasquale Mario MAZZA - Roberto GHIO - Rossana SCHILLACI - Silvano COSTANTINO - Sonia CAMBURSANO

Sono assenti i Consiglieri:

Andrea TRAGAIOLI - Fabio GIULIVI - Nadia CONTICELLI - Valentina CERA

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:

Zona omogenea 2 "Torino Ovest", Zona omogenea 4 "Torino Nord", Zona omogenea 5 "Pinerolese", Zona omogenea 10 "Chivassese", Zona omogenea 11 "Chierese-Carmagnolese"

OGGETTO: AZIONE PROMOSSA AVANTI IL TRIBUNALE DELLE IMPRESE DI TORINO DAL FALLIMENTO PRACATINAT S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE C/ CITTA' METROPOLITANA DI TORINO + ALTRI (R.G. 8091/2020). APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO.

ATTO N. DEL_CONS 26

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

La Provincia di Torino partecipava alla Società Consortile per Azioni denominata “Pracatinat s.c.p.a.” che aveva per oggetto sociale ai sensi dello Statuto, tra le varie attività, la gestione di servizi educativi e formativi, culturali, sociali, ricettivi, con particolare riguardo all'ambiente, alla montagna e al turismo sostenibile; in tale ambito svolgeva attività alberghiera e di somministrazione diretta di alimenti e bevande; promuoveva altresì la fruizione di soggiorni climatici da parte dei giovani. I programmi di attività per i servizi gestiti erano definiti sulla base delle linee programmatiche formulate dalla Regione Piemonte per la tutela dell'ambiente e l'educazione ambientale, per il diritto allo studio, il turismo montano e lo sviluppo dei servizi sociali nonché, sulla base delle esigenze espresse dagli Enti aderenti, anche in funzione della tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed edilizio di Prà Catinat.

Il capitale sociale ammontava ad euro 4.383.333,00 suddiviso in azioni ordinarie per euro 2.383.333,00 e azioni speciali per euro 2.000.000,00 come di seguito indicato:

| Socio                                                | capitale sociale                                   | % capitale sociale ordinario | % capitale sociale totale |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| REGIONE PIEMONTE                                     | € 750.000,00                                       | 31,47                        | 17,11                     |
| COMUNE DI TORINO                                     | € 750.000,00                                       | 31,47                        | 17,11                     |
| CITTA' METROPOLITANA DI TORINO                       | € 750.000,00                                       | 31,47                        | 17,11                     |
| COMUNE DI MONCALIERI                                 | € 55.289,00                                        | 2,32                         | 1,26                      |
| COMUNE DI RIVOLI                                     | € 36.000,00                                        | 1,51                         | 0,82                      |
| UNIONE MONTANA DEI COMUNI VALLI CHISONE E GERMANASCA | € 27.644,00                                        | 1,16                         | 0,63                      |
| COMUNE DI PINEROLO                                   | € 9.600,00                                         | 0,40                         | 0,22                      |
| COMUNE DI ASTI                                       | € 3.600,00                                         | 0,15                         | 0,08                      |
| COMUNE DI FENESTRELLE                                | 1.200 azioni ordinarie e 2.000.000 azioni speciali | 0,05                         | 45,66                     |
| Totale                                               | € 4.383.333,00                                     | 100,00                       | 100,00                    |

L'attività caratteristica di Pracatinat finalizzata, in funzione della propria natura giuridica consortile, ad erogare servizi ai soci era sensibilmente diminuita nel corso degli anni.

A partire dall'anno 2011 la Società aveva registrato risultati di gestione negativi e in conseguenza di tale situazione i soci avevano ritenuto necessario analizzare le prospettive della Società ed individuare delle proposte operative per razionalizzare i costi di funzionamento, anche in adeguamento alle disposizioni di legge in materia di *spending review*.

La società svolgeva un'importante funzione nel settore dell'istruzione attraverso l'organizzazione e gestione di soggiorni didattici destinati, in particolare, a studenti della scuola dell'obbligo e superiore. Tuttavia, a seguito della riforma degli enti di area vasta di cui alla Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., (c.d. Legge Delrio) ed alla legge Regione Piemonte n. 23/2015, l'ambito di attività di Pracatinat non risultava più tra le funzioni fondamentali della Città metropolitana di Torino in quanto la materia dell'istruzione e dei servizi educativi, già di competenza della Provincia di Torino, era stata riallocata *ex lege* in capo alla Regione Piemonte.

Inoltre le norme di finanza pubblica che, a partire dal 2014, avevano previsto un “prelievo forzoso” dello Stato a carico di Province e Città metropolitane avevano determinato un rilevante

ridimensionamento delle risorse finanziarie dell'Ente, da destinare imprescindibilmente e prioritariamente alla copertura dei soli servizi e funzioni fondamentali.

Alla luce della situazione finanziaria della Società, in data 4 aprile 2016 il Consiglio metropolitano con provvedimento prot. n. 7283 aveva:

- approvato la proposta di messa in liquidazione di Pracatinat s.c.p.a.;
- autorizzato il Sindaco metropolitano, o suo delegato, che avrebbe partecipato all'Assemblea dei soci di Pracatinat s.c.p.a., convocata in seduta ordinaria e straordinaria per il giorno 20 aprile 2016, a discutere e deliberare in merito alla proposta di messa in liquidazione della Società, ai sensi degli artt. 2484 ss. c.c. e art. 14 e 32 dello Statuto Sociale, e ad assumere le conseguenti e necessarie determinazioni, ivi compresa la nomina del liquidatore con mandato a compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa e il suo esercizio provvisorio in funzione del miglior realizzo.

In data 4 luglio 2016 l'Assemblea straordinaria di Pracatinat s.c.p.a. deliberava di sciogliere anticipatamente la Società con effetto dall'iscrizione del relativo verbale nel competente Registro delle Imprese (avvenuta in data 13.7.2016), con apertura della fase di liquidazione e di affidare le operazioni di liquidazione ad un liquidatore al quale conferiva i poteri di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società e per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio.

Successivamente, il Consiglio metropolitano con deliberazione prot. n. 34208 del 22.12.2016:

- prendeva atto del Piano di risanamento della società Pracatinat s.c.p.a. in liquidazione approvato dall'Assemblea dei soci in data 23 novembre 2016;
- dava atto che, sulla base delle disponibilità dichiarate dai soci - ad eccezione del Comune di Moncalieri e della Città metropolitana di Torino - a versare le somme richieste dal Liquidatore a supporto della liquidazione, le risorse di Pracatinat s.c.p.a. in liquidazione parevano sufficienti a coprire il fabbisogno della liquidazione *in bonis* della Società.

In data 30 gennaio 2017 il liquidatore formulava un'ipotesi di ricorso al concordato stragiudiziale.

La proposta di concordato stragiudiziale non veniva accettata e tale evoluzione negativa che pregiudicava definitivamente la conclusione della procedura portava alla sentenza di fallimento dichiarata dal Tribunale di Torino e pubblicata in data 15.5.2017.

Con atto di citazione notificato il 6.5.2020 il Fallimento Pracatinat s.c.p.a. in liquidazione conveniva in giudizio avanti il Tribunale Ordinario di Torino – Sez. Specializzata in Materia d'Impresa la Città metropolitana di Torino, l'ex consigliere avv. Mauro Carena e l'ex dirigente del Servizio Partecipazioni dott. Fortunato Asprea.

Con l'atto notificato il Fallimento attribuiva all'Ente metropolitano la responsabilità dell'insolvenza della Società e, in relazione a tale prospettazione, avviava nei confronti della Città metropolitana un'azione con la quale chiedeva che il Tribunale delle Imprese:

- accertasse e dichiarasse il supposto inadempimento dell'Ente all'obbligo di versamento di contributi consortili per euro 363.810,57 oltre interessi, con condanna al relativo pagamento;
- dichiarasse tenuta e condannasse la Città metropolitana al risarcimento del maggior danno, in conseguenza dell'inadempimento, per euro 1.592.523,00;
- accertasse e dichiarasse altresì l'inadempimento dell'Ente medesimo all'obbligo di pagare alla Società il corrispettivo per servizi educativi per euro 78.523,55 oltre IVA e interessi.

In via subordinata veniva chiesto che fosse accertata la responsabilità ex art. 191, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in solido con l'Ente, dell'ex consigliere avv. Mauro Carena e dell'ex dirigente del Servizio Partecipazioni, dott. Fortunato Asprea, in conseguenza alle attività e funzioni che gli stessi avevano posto in essere per conto dell'Ente metropolitano nei rapporti con Pracatinat s.c.p.a., a norma degli artt. 2043 e 2041 c.c..

Con decreto sindacale n. 69 del 20.5.2020 veniva autorizzata la costituzione e difesa in giudizio

dell'Amministrazione; con determinazione del Dirigente dell'Avvocatura il patrocinio veniva affidato all'avv. Gianni Maria Saracco dello Studio legale Finocchiaro Formentin Saracco e Associati di Torino.

Nel costituirsi in giudizio la difesa della Città metropolitana chiedeva il rigetto delle domande attoree e chiamava in causa, per esserne all'occorrenza manlevata, la propria Compagnia assicuratrice per la Responsabilità patrimoniale, XL Insurance Company SE.

Si costituivano in giudizio anche l'ex consigliere avv. Mauro Carena e l'ex dirigente del Servizio Partecipazioni dott. Fortunato Asprea, quest'ultimo formulando anche domanda riconvenzionale nei confronti della Compagnia assicuratrice per quanto fosse condannato eventualmente a pagare al Fallimento.

Con decreti sindacali n. 91/2020 e n. 130/2020 veniva autorizzata la concessione del patrocinio legale in favore del dott. Fortunato Asprea e dell'avv. Mauro Carena, impregiudicata la valutazione dell'esito conclusivo del giudizio in esame in applicazione della disciplina di contratto collettivo applicabile in materia.

Con ordinanza in data 21.6.2021 il Giudice del Tribunale di Torino formulava, in riferimento alla causa Fall. Pracatinat vs. Città metropolitana di Torino e altri (Tribunale delle Imprese di Torino R.G. 8091/2020), una proposta di definizione transattiva ex art. 185 bis c.p.c. del seguente tenore:

- 1) versamento della somma onnicomprensiva per capitale e interessi di euro 300.000,00 dalla parte convenuta Città metropolitana di Torino alla parte attrice Fallimento Pracatinat;
- 2) versamento della somma onnicomprensiva per capitale e interessi di euro 10.000,00 dalla parte convenuta avv. Mauro Carena alla parte attrice Fallimento Pracatinat;
- 3) versamento della somma onnicomprensiva per capitale e interessi di euro 10.000,00 dalla parte convenuta dott. Fortunato Asprea alla parte attrice Fallimento Pracatinat;
- 4) rimborso da parte della terza chiamata XL Insurance Company SE:
  - della somma di euro 150.000,00 alla parte convenuta Città metropolitana di Torino;
  - della somma di euro 5.000,00 alla parte convenuta dott. Asprea Fortunato (che ha esteso la domanda subordinata nei confronti dell'assicurazione terza chiamata);
- 5) il tutto a spese compensate ed a saldo e stralcio delle rispettive pretese.

Con decreto sindacale n. 107 del 4.10.2021, a seguito di approfondita analisi della vertenza condotta dal Dirigente dell'Avvocatura e delle Partecipazioni con il supporto del legale che difende l'Ente in ordine all'opportunità e convenienza dell'adesione della Città metropolitana alla proposta del Giudice, è stata autorizzata l'adesione della Città metropolitana alla proposta conciliativa formulata dal Giudice del Tribunale di Torino ex art. 185 bis c.p.c. demandando, ex art. 107 del TUEL, a successivi provvedimenti dei Dirigenti delle Partecipazioni e dell'Avvocatura gli atti di stipula eventualmente necessari e gli impegni di spesa occorrenti all'adesione.

Con il medesimo decreto sindacale veniva altresì stabilito che la Città metropolitana, nell'aderire alla proposta del Giudice, si facesse carico anche delle quote di importi da erogare in favore del Fallimento che nell'ipotesi formulata dal Tribunale sarebbero poste a carico dell'avv. Mauro Carena (euro 10.000,00) e dal dott. Fortunato Asprea (euro 10.000,00 di cui 5.000,00 da rifondere a cura della Compagnia XL Insurance SE), salvo ripetizione delle somme ove non ne ricorrano i presupposti all'esito dell'autonoma valutazione circa il profilo soggettivo e oggettivo della condotta dei predetti a mente dell'art. 28 Cost..

A seguito di ulteriori trattative intercorse tra le parti, è stata in conclusione definita e accettata una versione definitiva della proposta transattiva che prevede le seguenti obbligazioni tra le parti:

- la Città metropolitana di Torino si impegna a corrispondere in favore del Fall. Pracatinat la somma di euro 150.000,00 oltre ad euro 10.000,00 per conto dell'avv. Carena e di euro 5.000,00 per conto del dott. Fortunato Asprea;
- la Compagnia assicuratrice XL Insurance Company SE si impegna a corrispondere al Fallimento

la somma di euro 150.000,00 oltre ad euro 5.000,00;

- in forza dell'accordo transattivo il Fallimento Pracatinat rinuncia a qualsivoglia ulteriore pretesa azionata nel giudizio avanti il Tribunale delle Imprese di Torino R.G. 8091/2020 nei confronti di tutte le altre parti, con rinuncia agli atti e alla domanda;
- per effetto dell'accordo transattivo anche tutte le altre parti rinunciano alle pretese ed alle domande reciprocamente azionate nell'ambito del giudizio Tribunale di Torino R.G. 8091/2020 in questione, come da schema di proposta allegato sotto la lettera A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- le spese del giudizio saranno da intendersi integralmente compensate tra le parti e il giudizio verrà abbandonato ex art. 309 c.c..

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Valutata la convenienza ed opportunità, per la Città metropolitana, di aderire alla proposta conciliativa di che trattasi, tenuto conto in particolare delle seguenti circostanze:

- l'ammontare complessivo della spesa posto a carico della Città metropolitana di Torino risulta estremamente contenuto rispetto alle domande formulate in giudizio dal Fallimento, che ha chiesto il riconoscimento di contributi consortili per euro 363.810,57, oltre interessi, il risarcimento del maggior danno, o conseguenza dell'inadempimento, per euro 1.592.523,00 nonché il pagamento del corrispettivo per servizi educativi per euro 78.523,55 oltre IVA e interessi;
- inoltre, sotto altro profilo, la prosecuzione del giudizio, in ragione della mancata conciliazione, presenterebbe profili di rischio connessi in generale al rischio-causa nonché avuto riguardo alla mancata adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice: la mancata adesione, infatti, si deve fondare su ragioni effettive e fondate, non potendo essere ricondotta ad una generica intenzione di voler comunque proseguire la lite, sia con riferimento alla valutazione del contegno tenuto dalle parti ex art.116 c.p.c., sia per quanto concerne le possibili conseguenze in punto spese processuali ex art.91, comma 1, c.p.c.. Sulla scorta di tali considerazioni la prosecuzione della causa comporterebbe il rischio di un esito, anche sia pure solo parzialmente, negativo, con la possibilità che le conseguenze economiche da esso derivanti potrebbero sopravanzare l'impegno economico posto a carico dell'Ente dall'adesione alla proposta conciliativa;
- va inoltre considerato che il Giudice aveva già stabilito di procedere, in assenza di accordo tra le parti, a due Consulenze Tecniche di Ufficio, una di contenuto contabile ed una per l'analisi delle potenzialità di sfruttamento e vendita del complesso immobiliare di Pracatinat; l'adesione alla proposta evita all'Ente di dover sopportare, in caso di esito anche solo parzialmente negativo della causa, gli oneri per le spese di C.T.U. e per la nomina di due Consulenti Tecnici di Parte;
- la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti costituisce un altro elemento di vantaggiosità, tenuto conto dell'elevato valore economico della domanda, del numero di parti (cinque) e della possibilità di dover arrivare a difendersi in tre gradi di giudizio, fino alla fase di Cassazione, accollandosi i relativi rischi;
- costituisce infine un elemento vantaggioso dell'accordo il fatto che la Compagnia assicuratrice aderisca alla transazione, accollandosi direttamente il 50% degli importi dovuti, a fronte di una posizione iniziale assunta all'atto di costituzione in giudizio di rifiuto e contestazione della copertura assicurativa;

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 5 del 30.03.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2023-2024 e relativi allegati;
- con decreto del sindaco metropolitano n. 58 del 24.05.2022 è stato approvato il PEG 2022;

- con deliberazione del Consiglio Metropolitanò n. 21 del 25.05.2022 è stata approvata la prima variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati;
- con decreto del sindaco metropolitano n. 63 del 27.05.2022 è stata approvata la seconda variazione al PEG 2022 in cui è previsto *“Applicazione avanzo di amministrazione – quote accantonate - come risultante dalla deliberazione del Consiglio Metropolitanò n. 19/2021 del 26/05/2021 di approvazione del Conto Consuntivo 2020 inserite ad avanzo accantonato sotto la lettera A6 per oneri da contenzioso Tribunale Torino RG 8091/2020 per la quale il giudice del Tribunale di Torino ha formulato una proposta di definizione transattiva.”*;

Dato atto che la spesa a carico della Città metropolitana per far fronte alle obbligazioni assunte con la transazione di che trattasi per l'importo di euro 165.000,00 trova copertura sulla Missione/Programma 0111 - Titolo I “Spese correnti” del bilancio di previsione annuale 2022 - cap. 21550 - Macroaggregato 1100000 Altre spese correnti - Codice Piano dei Conti integrato V livello U.1.10.05.04.001 del PEG 2022 che presenta la necessaria disponibilità;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei conti espresso in data 8 giugno con verbale n. 14;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 1a Commissione Consiliare in data 8 giugno 2022;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Dato atto che dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 47, della Legge 7.4.2014, n. 56, la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

Visto l'art. 1, comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico degli Enti Locali, nonché le norme di cui all'art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1/2022 del 12 gennaio 2022 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 19 dicembre 2021;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile della Direzione interessata, nonché del Dirigente responsabile finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. lgs. 267/2000;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitanò;

Visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico, limitatamente all'immediata esecutività, richiesta dal Sindaco sull'atto e ricompresa nell'approvazione della delibera, salvo diversa volontà esplicitamente richiesta dai Consiglieri;

**DELIBERA**

- 1) di approvare, per le motivazioni in premessa riportate e che si intendono integralmente richiamate, la proposta di transazione, redatta sulla base della proposta conciliativa formulata dal Giudice del Tribunale delle Imprese di Torino ex art. 185 bis c.p.c., con la quale si definisce la controversia giudiziale in essere tra il Fallimento Pracatinat s.c.p.a. in liquidazione, la Città metropolitana di Torino, l'ex Consigliere avv. Mauro Carena, l'ex Dirigente del Servizio Partecipazioni dott. Fortunato Asprea, la Compagnia assicuratrice della Città metropolitana XL Insurance Company SE, come risultante dal testo allegato sotto la lettera A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di demandare al dirigente della Direzione Servizi alle Imprese SPL e Partecipazioni la sottoscrizione dell'atto transattivo autorizzando il medesimo ad apportare eventuali modifiche di carattere meramente formale e non sostanziale che si rendessero necessarie;
- 3) di demandare al Direttore generale la costituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale per lo svolgimento di puntuale istruttoria in ordine alla ricorrenza o meno dei presupposti per la ripetizione delle somme corrisposte da Città metropolitana di Torino in nome e per conto dell'avv. Mauro Carena (euro 10.000,00) e del dott. Fortunato Asprea (euro 10.000,00 di cui 5.000,00 da rifondere a cura della Compagnia XL Insurance SE), a mente dell'art. 28 Cost.;
- 4) di dare atto che la spesa a carico della Città metropolitana per far fronte alle obbligazioni assunte con la transazione di che trattasi per l'importo di euro 165.000,00 trova copertura sulla Missione/Programma 0111 - Titolo I "Spese correnti" del bilancio di previsione annuale 2022 - cap. 21550 - Macroaggregato 1100000 Altre spese correnti - Codice Piano dei Conti integrato V livello U.1.10.05.04.001 del PEG 2022 che presenta la necessaria disponibilità;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

~~~~~

(Seguono:

- *l'illustrazione del Vice Sindaco Metropolitano Suppo;*
- *l'intervento del Consigliere Metropolitano Salvai;*
- *le precisazioni del Vice Sindaco Metropolitano Suppo;*

per i cui testi si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si danno come integralmente riportati).

~~~~~

**Il Sindaco Metropolitano**, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione e la sua immediata esecutività, il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO:** AZIONE PROMOSSA AVANTI IL TRIBUNALE DELLE IMPRESE DI TORINO DAL FALLIMENTO PRACATINAT S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE C/ CITTA' METROPOLITANA DI TORINO + ALTRI (R.G. 8091/2020). APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO.

**ATTO N. DEL\_CONS 26**

La votazione avviene in modo palese, mediante appello nominale:

Presenti = 15

Votanti = 15

Favorevoli 15

(Cambursano - Cannati - Cagno - Costantino - D'Agostino - Delmirani - Ghio - Greco - Guerrini - Lo Russo - Mazza - Salvai - Schillaci - Sicchiero - Suppo).

**La deliberazione risulta approvata e immediatamente eseguibile.**

~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente
Giuseppe Formichella

IL SINDACO METROPOLITANO

Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

Collegio dei revisori dei conti della Città Metropolitana di Torino

Verbale n. 14 dell'8 giugno 2022

Oggetto: Proposta di deliberazione consiliare N. PDEL_CONS 37 del 25.05.2022, avente ad oggetto: “AZIONE PROMOSSA AVANTI IL TRIBUNALE DELLE IMPRESE DI TORINO DAL FALLIMENTO PRACATINAT S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE C/ CITTA' METROPOLITANA DI TORINO + ALTRI (R.G. 8091/2020). APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO”

Premesso che:

La CMTO ha trasmesso, a mezzo di posta elettronica, la proposta di deliberazione citata in oggetto, con allegata la proposta di transazione, redatta sulla base della proposta conciliativa formulata dal Giudice del Tribunale delle Imprese di Torino ex art. 185 bis c.p.c., con la quale si definisce la controversia giudiziale in essere tra il Fallimento Pracatinat s.c.p.a. in liquidazione, la Città metropolitana di Torino, l'ex Consigliere avv. Mauro Carena, l'ex Dirigente del Servizio Partecipazioni dott. Fortunato Asprea, la Compagnia assicuratrice della Città metropolitana XL Insurance Company SE;

Richiamati:

- il n.6 della lettera b) del comma 1 dell'art. 239 D.Lgs. 267/2000, laddove prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di transazione;
- il n. 104 del Principio Contabile n.2 per gli Enti Locali laddove prevede che “La fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di debito fuori bilancio sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento”;

Considerato che:

- la soluzione transattiva rappresenta un vantaggio per l'Amministrazione rispetto agli esiti di tre gradi di giudizio;
- risulta opportuno giungere in tempi brevi alla definizione del contenzioso tra le attuali parti in causa al fine di evitare un ulteriore notevole aggravio di costi processuali;
- attraverso l'atto transattivo sono limitati eventuali altri danni per l'Ente, rilevando la convenienza economica derivante dalla transazione stessa;

Preso atto che:

- la spesa a carico della Città metropolitana per far fronte alle obbligazioni assunte con la transazione di che trattasi per l'importo di euro 165.000,00 trova copertura sulla

Missione/Programma 0111 - Titolo I "Spese correnti" del bilancio di previsione annuale 2022 - cap. 21550 - Macroaggregato 1100000 Altre spese correnti - Codice Piano dei Conti integrato V livello U.1.10.05.04.001 del PEG 2022 che presenta la necessaria disponibilità;

- l'Avvocatura, con il supporto della Direzione Servizi alle Imprese SPL e Partecipazioni, avvierà lo svolgimento di puntuale istruttoria in ordine alla ricorrenza dei presupposti per la ripetizione delle somme corrisposte da Città metropolitana di Torino in nome e per conto dell'avv. Mauro Carena (euro 10.000,00) e del dott. Fortunato Asprea (euro 10.000,00 di cui 5.000,00 da rifondere a cura della Compagnia XL Insurance SE), a mente dell'art. 28 Cost.;

Rilevato che è stato espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica da parte del Responsabile della Direzione interessata e del Dirigente responsabile finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Tutto ciò premesso:

Il Collegio dei revisori dei conti

- 1) **Esprime** parere favorevole all'accordo transattivo in oggetto, fatta salva la verifica dell'accollo del debito per il quale è previsto l'avvio dell'istruttoria da parte degli uffici competenti;
- 2) **Richiede** che le risultanze dell'istruttoria siano rese entro il 31 luglio p.v..

Letto, confermato, sottoscritto

Il collegio dei revisori

A. Perrone, presidente,

P. Capretti, componente,

R. Guercio Nuzio, componente.

Torino, lì

Egregio Signor
Dott. Dario Dellacroce
in qualità di Curatore Fallimentare
del Fallimento Pracatinat srl in liquidazione
c/o
Egr. Avv. Francesco Mazzi
Via Avogadro n. 11
10121 - Torino

A mezzo pec all'indirizzo

francescomazzi@pec.ordineavvocatitorino.it

La **CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**, con sede legale in Torino (TO), Corso Inghilterra n. 7, c.f./p.iva 01907990012, in persona del Dirigente della Direzione Servizi alle Imprese S.P.L. e Partecipazioni, rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dall'avv. Gianni Maria Saracco del Foro di Torino;

e

L'avv. **CARENA MAURO**, nato a il residente in c.f.
rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Geninatti Saté e Mara Teresa Di Chio;

e

Il dott. **ASPREA FORTUNATO**, nato a il residente in
c.f. rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Di Toro e Antonio Miele;

e

XL INSURANCE COMPANY SE, con sede in Milano, Corso Como, 17, P.I. 12525420159, in persona di un procuratore, dott. Lorenzo Casari, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo del Foro di Catania;

PREMESSO CHE

1. Con atto di citazione del 4.3.2020, il FALLIMENTO PRACATINAT S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE, con sede legale in Fenestrelle (TO), località Prà Catinat, c.f. 04256970015, in persona del Curatore Fallimentare dott. Dario Dellacroce, conveniva in giudizio avanti il Tribunale Ordinario di Torino – Sezione Specializzata in Materia d'Impresa la Città Metropolitana di Torino, l'avv. Carena Mauro e il dott. Asprea Fortunato, formulando per le ragioni ivi esposte le seguenti domande nei confronti dei convenuti:

“in via principale,

1. accertare e dichiarare che la Città Metropolitana di Torino, in persona del Sindaco Metropolitan pro tempore, si è resa inadempiente nei confronti della Società all'obbligo di versamento dei contributi consortili statutariamente previsti e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la Città Metropolitana di Torino, in persona del Sindaco Metropolitan pro tempore, a pagare in favore del Fallimento Pracatinat scpa in liquidazione, in persona del Curatore Fallimentare pro tempore, l'importo di € 363.810,57, oltre

interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 I comma c.c. maturati dal 19.12.2016 sino alla data di notifica del presente atto, oltre interessi legali al maggior tasso di cui all'art. 1284 IV comma c.c. maturandi dalla data di notifica del presente atto sino alla data dell'effettivo pagamento;

2. per effetto delle statuizioni di cui al precedente punto 1, dichiarare altresì tenuta e condannare la Città Metropolitana di Torino, in persona del Sindaco Metropolitan pro tempore, a risarcire in favore del Fallimento Pracatinat spca in liquidazione, in persona del Curatore Fallimentare pro tempore, il maggior danno cagionato alla Società in conseguenza del suo inadempimento, da liquidarsi nell'importo di € 1.592.523,00, per la parte eccedente l'ammontare degli interessi legali di cui al punto precedente;

3. accertare e dichiarare che la Città Metropolitana di Torino si è resa inadempiente all'obbligo di pagamento del corrispettivo dovuto per i servizi forniti dalla Società meglio descritti in narrativa, pari ad € 78.523,55 oltre iva, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co. I c.c. dal dovuto sino alla data di notifica del presente atto ed al maggior tasso di cui all'art. 1284 IV co. c.c. da questo momento sino al saldo; per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la Città Metropolitana di Torino, in persona del Sindaco Metropolitan pro tempore, al pagamento del predetto importo in favore del Fallimento Pracatinat spca in liquidazione;

in via subordinata rispetto alle domande di cui ai punti 1 e 2

4. accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art. 191 co. IV d.lgs 267/00, l'avv. Carena Mauro, in solido con la Città Metropolitana di Torino, è tenuto alla corresponsione in favore del Fallimento Pracatinat spca in liquidazione, in persona del Curatore Fallimentare pro tempore, dell'importo di € 326.290,00, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 I comma c.c. maturati dal 19.12.2016 sino alla data di notifica del presente atto, oltre interessi legali al maggior tasso di cui all'art. 1284 IV comma c.c. maturandi da questa data sino alla data dell'effettivo pagamento;

5. per effetto della statuizione di cui al punto precedente, dichiarare altresì tenuto e condannare l'avv. Carena Mauro, in solido con Città Metropolitana di Torino, a risarcire in favore del Fallimento Pracatinat spca in liquidazione, in persona del Curatore Fallimentare pro tempore, il maggior danno cagionato alla Società in conseguenza dell'inadempimento, da liquidarsi nell'importo di € 1.592.523,00, per la parte eccedente l'ammontare degli interessi legali di cui al punto precedente;

6. in subordine rispetto alle domande di cui ai punti 1-2-4-5, accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e/o dell'art. 1389 c.c. o, in via di ulteriore subordine, ai sensi dell'art. 1337 c.c. e/o dell'art. 1338 c.c., l'avv. Carena Mauro è responsabile, in solido con la Città Metropolitana di Torino, per i danni cagionati alla Società ed ai creditori sociali in conseguenza della condotta illecita descritta in narrativa; per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare l'avv. Carena Mauro, in solido con la Città Metropolitana di Torino, al risarcimento di tali danni in favore del Fallimento Pracatinat spca in liquidazione, in persona del Curatore Fallimentare pro tempore, da liquidarsi nella misura di € 411.545,31, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;

7. in subordine rispetto alle domande di cui ai punti 1 e 2, accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art. 2049 c.c., la Città Metropolitana di Torino, in persona del Sindaco Metropolitan pro tempore, è responsabile, in solido con l'avv. Carena Mauro, per i danni cagionati alla Società ed ai creditori sociali in conseguenza della condotta illecita di quest'ultimo; per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la Città Metropolitana di Torino, in persona del Sindaco Metropolitan pro tempore, in solido con l'avv. Carena Mauro, al risarcimento di tali danni in favore del Fallimento Pracatinat spca in liquidazione, in persona del Curatore Fallimentare pro tempore, da liquidarsi nella misura di € 411.545,31, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;

in via subordinata rispetto alla domanda di cui al punto 3

8. accertare e dichiarare che la Città Metropolitana di Torino si è ingiustificatamente arricchita nei confronti della Società per avere fruito dei servizi descritti in narrativa; per l'effetto, ai sensi dell'art. 2041 c.c., dichiarare tenuta e condannare la Città Metropolitana di Torino, in persona del Sindaco Metropolitan pro tempore, in solido con il dott. Asprea Fortunato, alla corresponsione in favore del Fallimento Pracatinat spca in liquidazione, in persona del Curatore Fallimentare pro tempore, di un indennizzo pari ad € 78.523,55 oltre iva, od il diverso importo determinando in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;

9. accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art. 191 co. IV d.lgs 267/00, il dott. Asprea Fortunato, in solido con Città Metropolitana di Torino, è tenuto alla corresponsione in favore del Fallimento Pracatinat spca in liquidazione, in persona del Curatore Fallimentare pro tempore, dell'importo di € 56.144,55 oltre iva, o il diverso importo determinando in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; in subordine, accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e/o dell'art. 1389 c.c. o, in via di ulteriore subordine, ai sensi dell'art. 1337 c.c. e/o dell'art. 1338 c.c., il dott. Asprea Fortunato è responsabile, in solido con la Città Metropolitana di Torino, per i danni cagionati alla Società ed ai creditori sociali in conseguenza della condotta illecita descritta in narrativa; per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il dott. Asprea Fortunato, in solido con la Città Metropolitana di Torino, al risarcimento di tali danni in

favore del Fallimento Pracatinat spca in liquidazione, in persona del Curatore Fallimentare pro tempore, da liquidarsi nella misura di € 56.144,55 oltre iva, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; in ogni caso

con il favore del compenso e delle spese di lite, oltre rimborso forfetario, cpa ed iva di legge.

2. Tale atto di citazione veniva notificato a Città Metropolitana di Torino in data 6.5.2020, all'avv. Mauro Carena in data 12.5.2020 e al dott. Fortunato Asprea in data 16.5.2020 e, successivamente, veniva iscritto a ruolo con R.G. n. 8091/2020.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.9.2020, Città Metropolitana di Torino si costituiva nel predetto procedimento, contestando la fondatezza delle domande attoree per le ragioni ivi esposte e rassegnando le seguenti conclusioni:

“In via preliminare, autorizzare, per i motivi di cui in narrativa, la chiamata in causa, ai sensi dell’art. 167 e 269 c.p.c., della Compagnia Assicuratrice XL INSURANCE COMPANY SERVICE SE – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA (c.f./p.i.) 12525420159), Milano 20154, c.so Como n. 17, (pec: xlinsurance@legalmail.it), in persona del legale rappresentante pro tempore e, conseguentemente, differire la prima udienza, nel rispetto dei termini di cui all’art. 163 bis c.p.c., per i motivi di cui in narrativa;

In via principale nel merito

– Respingere in toto le domande attoree nei confronti della convenuta Citta Metropolitana di Torino, in persona della Sindaca Metropolitana pro tempore per i motivi di cui in narrativa;

In via subordinata nel merito

a) nella denegata ipotesi che venisse accertato l’eccepito inadempimento della Città Metropolitana di Torino, in persona della Sindaca Metropolitana pro tempore per il mancato versamento di contributi consortili per €. 363.310,57 e di conseguenza la sussistenza del nesso di causalità tra il mancato versamento dei contributi consortili ed il procurato fallimento della Pracatinat S.C.P.A., limitare la responsabilità della Citta Metropolitana di Torino alla quota di un terzo, per i motivi di cui in narrativa

b) in ogni caso, previo accertamento della sussistenza dell’operatività della copertura assicurativa della Polizza n. IT00019004E16A, condannare la Compagnia Assicuratrice XL INSURANCE COMPANY SERVICE SE – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA (c.f./p.i.) 12525420159), in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare la Città Metropolitana da qualsiasi pretesa economica e/o conseguenza pregiudizievole che potesse derivare dalla condanna al risarcimento dei danni invocati da parte attrice sia in via diretta che in via indiretta e solidale con gli alti convenuti avv. Mauro Carena e dott. Fortunato Asprea.

Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre Iva e Cpa.

Con ogni riserva di merito ed istruttoria ex artt. 183 e 184 c.p.c.”

4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.09.2020, l’avv. Mauro Carena si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza delle domande attoree per le ragioni ivi esposte e rassegnando le seguenti conclusioni:

“in via principale

respingere le domande di Controparte formulate nei confronti dell’Esponente in quanto infondate in fatto e in diritto;

in via subordinata

in caso di accoglimento anche parziale delle domande attoree circoscrivere l’eventuale pregiudizio di Parte attrice al danno effettivamente riconducibile alla condotta dell’Esponente

Con vittoria di spese legali oltre accessori e rimborso forfetario”.

5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.09.2020, il dott. Fortunato Asprea si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza delle domande attoree per le ragioni ivi esposte e rassegnando le seguenti conclusioni:

“Voglia il Tribunale Ill.mo;

disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione;

- in via pregiudiziale di rito: dato atto che il dott. Fortunato Asprea, ai sensi degli artt. 167 e 269 c.p.c. intende proporre domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. verso la Città Metropolitana di

Torino nel caso subordinato di accoglimento della domanda di condanna nei suoi confronti proposta da Fallimento Pracatinat s.c.p.a. in liquidazione, disporre lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione della Città Metropolitana di Torino nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.;

- in via pregiudiziale di merito: dichiarare la carenza di legittimazione passiva del dott. Fortunato Asprea e/o comunque l'inammissibilità della domanda ex art. 191, co. 4, Tuel proposta nei suoi confronti dal Fallimento Pracatinat s.c.p.a.;

- in via principale: assolvere il dott. Fortunato Asprea da ogni domanda nei suoi confronti proposta;

- in via subordinata: dichiarare tenuta e condannare la Città Metropolitana di Torino a indennizzare ex art. 2041 il dott. Fortunato Asprea nella misura di quanto il medesimo dovesse denegatamente essere condannato a pagare al Fallimento Pracatinat s.c.p.a. in liquidazione per effetto dell'accoglimento delle domande proposte dalla curatela, ovvero nella diversa misura che risulterà dovuta in corso di causa.

- in ogni caso: con vittoria di spese e onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali come da T.P. c.p.a., iva.”

6. La convenuta Città Metropolitana di Torino, ottenuta l'autorizzazione del Giudice alla chiamata in manleva della propria compagnia di assicurazioni XL INSURANCE COMPANY SERVICE SE – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, notificava atto di citazione per chiamata di terzo, riproponendo le medesime conclusioni di cui al proprio scritto introduttivo.
7. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.2.2021, XL INSURANCE COMPANY SERVICE SE si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza delle domande attoree per le ragioni ivi esposte e rassegnando le seguenti conclusioni:
“piaccia all'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione deduzione e difesa così statuire:
 - Sulla scorta di quanto esposto in premessa, ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto alla garanzia avanzata dalla Città Metropolitana di Torino e per l'effetto rigettare ogni domanda nei confronti della deducente;
 - Ritenere e dichiarare comunque infondata la domanda giudiziale nei confronti della Città Metropolitana di Torino;
 - Ritenere e dichiarare comunque l'inoperatività del contratto assicurativo e, pertanto, rigettare la domanda di garanzia nei confronti della deducente compagnia con conseguenziale pronuncia sulle spese del giudizio;
 - in ulteriore subordine, previa graduazione delle colpe, ridurre la domanda della parte attrice nei limiti del danno subito e provato, contenendo la condanna della deducente compagnia nei limiti della quota di danno eventualmente ascrivibile all'assicurato e comunque del contratto di assicurazione, come specificati in narrativa, tenuto conto del massimale di polizza e detratta la franchigia”.
8. All'udienza del 17.03.2021, il dott. Asprea Fortunato estendeva la sua domanda subordinata ex art. 2041 c.c. nei confronti dell'assicurazione terza chiamata, XL INSURANCE COMPANY SERVICE SE.
9. Con ordinanza del 21.6.2021, il Giudice formulava alle parti la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis cpc:

“1) versamento della somma onnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 300.000,00= dalla parte convenuta CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO alla parte attrice;

2) versamento della somma onnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 10.000,00= dalla parte convenuta Avv. CARENA Mauro alla parte attrice;

3) versamento della somma onnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 10.000,00= dalla parte convenuta Dr. ASPREA Fortunato alla parte attrice;

4) rimborso da parte della terza chiamata XL Insurance Company SE:

• della somma di Euro 150.000,00 alla parte convenuta CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

• della somma di Euro 5.000,00 alla parte convenuta Dr. ASPREA Fortunato (che a verbale di udienza in data 17.03.2021 ha esteso la domanda la domanda subordinata nei confronti dell'assicurazione terza chiamata);

6) il tutto a spese compensate ed a saldo e stralcio delle rispettive pretese”

10. Entro i termini assegnati dal Giudice, tutte le parti del processo, a eccezione del convenuto dott. Fortunato Asprea, aderivano alla predetta proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 bis cpc. L'avv. Mauro Carena precisava in particolare di aderire alla proposta transattiva “così come risultante alla luce della disponibilità manifestata dalla Città Metropolitana di farsi carico delle somme che nella proposta formulata dal Giudice sarebbero poste a carico dell'Esponente”.
11. Nello specifico e per quanto qui di competenza Città Metropolitana aderiva alla proposta del Giudice nei termini del Decreto del Sindaco Metropolitano n. 107 del 4 ottobre 2021, dichiarando di farsi carico, *salva ripetizione ove non ricorressero i presupposti di legge*, anche della quota dell'avv. Carena Mauro (€ 10.000,00 eurodiecimila/00) e del dott. Fortunato Asprea nella quota non coperta dalla Compagnia Assicurativa (€ 5.000,00 eurocinquemila/00); il predetto Decreto, noto alle parti in quanto depositato in giudizio, deve considerarsi parte integrante della presente proposta con espressa dispensa di allegazione.
12. Con ordinanza del 17.11.2021, il Giudice, rilevata l'adesione di tutte le parti alla proposta conciliativa, ad eccezione del dott. Fortunato Asprea, invitava quest'ultimo a rivalutare l'opportunità di aderire alla proposta.
13. Il processo anzi descritto è tuttora pendente avanti il Tribunale Ordinario di Torino con R.G. n. 8091/2020.

Tutto ciò premesso, Città Metropolitana di Torino, l'avv. Carena Mauro, il dott. Fortunato Asprea e XL INSURANCE COMPANY SE, come sopra rappresentati e assistiti, vista la proposta conciliativa del Giudice ex art. 185 bis cpc, senza nulla riconoscere e al solo fine di definire in via transattiva la controversia, formulano al FALLIMENTO PRACATINAT S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE, con sede legale in Fenestrelle (TO), località Prà Catinat, c.f. 04256970015, in persona del Curatore Fallimentare dott. Dario Dellacroce (d'ora in poi anche solo “Fallimento”), la seguente

PROPOSTA TRANSATTIVA

- a) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
- b) Città Metropolitana di Torino, visto il DCRS n. 107/21 e la successiva Delibera del

- Consiglio Metropolitan di Torino n. del , si impegna a pagare al *Fallimento*:
- I) la somma onnicomprensiva per capitale e interessi di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), a saldo e stralcio di ogni pretesa del *Fallimento* nei confronti della Città Metropolitana di Torino;
 - II) la somma onnicomprensiva per capitale ed interessi di €. 10.000,00 (eurodiecimila/00) di competenza dell'avv. Carena Mauro, a saldo e stralcio di ogni pretesa del *Fallimento* nei suoi confronti e/o comunque della Città Metropolitana di Torino;
 - III) la somma onnicomprensiva per capitale ed interessi di €. 5.000,00 (eurocinquemila/00) di competenza del dott. Fortunato Asprea, a saldo e stralcio di ogni pretesa del *Fallimento* nei suoi confronti e/o comunque della Città Metropolitana di Torino.
- c) XL Insurance Company SE si impegna a pagare direttamente al *Fallimento*:
- I) la somma onnicomprensiva per capitale ed interessi di €. 150.000,00 (eurocentocinquantamila/00), a saldo e stralcio di ogni pretesa della Città Metropolitana di Torino e/o comunque del *Fallimento* nei confronti del medesimo Ente;
 - II) la somma onnicomprensiva per capitale ed interessi di €. 5.000,00 (eurocinquemila/00), a saldo e stralcio di ogni pretesa del Dott Fortunato Asprea e/o comunque del *Fallimento* nei confronti del medesimo.
- d) Il pagamento degli importi di cui alle precedenti lettere b) e c) dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al *Fallimento* avente IBAN IT05B0623001000000015346577 entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dal perfezionamento del presente accordo.
- e) Gli impegni di pagamento di cui alle precedenti lettere b) e c) non sono legati da vincolo di solidarietà tra gli obbligati.
- f) A fronte della ricezione degli importi di cui alle precedenti lettere b) e c):
- I) il *Fallimento* rinuncia a tutte le domande proposte nella causa avanti il Tribunale Ordinario di Torino descritta in premessa e, comunque, a qualsivoglia eventuale ulteriore pretesa nei confronti di Città Metropolitana di Torino, dell'avv. Mauro Carena e del dott. Fortunato Asprea;
 - II) Città Metropolitana di Torino, il dott. Asprea e l'avv. Carena, dichiarano di rinunciare, nei confronti di XL Insurance Company Se, ad ogni diritto, pretesa ed azione in relazione ai fatti per cui è causa ed alle conseguenti domande spiegate, come pure a

quelle azionabili e comunque correlate per qualsivoglia voce di danno, accessorio, spesa e compenso di ogni natura;

- g) La causa avanti il Tribunale Ordinario di Torino descritta in premessa sarà abbandonata con le modalità di cui all'art. 309 cpc, a spese compensate tra le parti, dopo il perfezionamento dei pagamenti di cui alle lettere b) e c).
- h) Con l'esatto adempimento degli obblighi di cui al presente accordo e dopo l'avvenuto pagamento degli importi di cui alle precedenti lettere b) e, c) le parti dichiarano reciprocamente di non avere più nulla a pretendere in relazione alle domande oggetto della causa.
- i) Il presente accordo si intenderà concluso e vincolante, con ogni conseguente effetto, dal momento in cui Città Metropolitana di Torino, l'avv. Mauro Carena, il dott. Fortunato Asprea e XL Insurance Company SE riceveranno l'accettazione della presente proposta da parte del *Fallimento*, mediante missiva che ne riproduca integralmente il contenuto e sia sottoscritta digitalmente per espressa accettazione dal Curatore Fallimentare, munito delle autorizzazioni di legge; detta missiva dovrà essere altresì sottoscritta digitalmente per autentica della sottoscrizione del Curatore Fallimentare e per rinuncia alla solidarietà professionale dall'avv. Francesco Mazzi; la stessa dovrà essere inviata a mezzo pec ai seguenti indirizzi: per quanto riguarda Città Metropolitana di Torino, all'indirizzo p.e.c. dell'avv. Gianni Maria Saracco di seguito indicato: giannimariasaracco@pec.ordineavvocatitorino.it; per quanto riguarda l'avv. Mauro Carena, all'indirizzo pec degli avvocati Luca Geninatti Saté e Mara Teresa Di Chio, di seguito indicati: luca.geninatti@pec.it; mdichio@pec.studiolegaleadd.com; per quanto riguarda il dott. Asprea Fortunato, all'indirizzo pec degli avvocati Marco Di Toro e Antonio Miele, di seguito indicati: marcoditoro@pec.ordineavvocatitorino.it; antoniomiele@pec.ordineavvocatitorino.it; per quanto riguarda XL Insurance Company SE, all'indirizzo pec dell'avv. Santo Spagnolo, di seguito indicato: santo.spagnolo@pec.ordineavvocaticatania.it.
- j) Le Parti, sottoscrivendo digitalmente il presente accordo alla presenza dei rispettivi legali, autorizzano i medesimi a scambiarsi telematicamente a mezzo pec copia dello stesso, accettando che l'invio a mezzo pec della copia digitale della proposta e dell'accettazione da parte dei rispettivi legali equivalga ad invio dei relativi originali redatti e sottoscritti in formato digitale.

Nel caso in cui il *Fallimento* concordi con quanto precede, vorrà inviare l'accettazione della

presente proposta con le modalità descritte alla clausola i), agli indirizzi p.e.c. degli avvocati Gianni Maria Saracco, Luca Geninatti Saté, Mara Teresa Di Chio, Marco Di Toro, Antonio Miele, Santo Spagnolo, sopra riportati.

Distinti saluti.

Per Città Metropolitana di Torino

Il Dirigente della Direzione Servizi alle Imprese S.P.L. e Partecipazioni

Dott.

Avv. Mauro Carena

Dott. Fortunato Asprea

Per XL Insurance Company SE

Gli avvocati Gianni Maria Saracco, Luca Geninatti Saté, Mara Teresa Di Chio, Marco Di Toro, Antonio Miele, Santo Spagnolo sottoscrivono la presente per autentica della sottoscrizione dei rispettivi assistiti e per rinuncia alla solidarietà professionale.

Avv. Gianni Maria Saracco

Avv. Luca Geninatti Saté

Avv. Mara Teresa Di Chio

Avv. Marco Di Toro

Avv. Antonio Miele

Avv. Santo Spagnolo